

INPS
GESTIONE COMMISSARIALE
(D.M. 3 ottobre 2014)

DETERMINAZIONE N. 40 DEL 11 DIC. 2014
INPS - UFE OO.CC. - Pervenuto il 11 DIC. 2014

OGGETTO: Schema di Convenzione tipo tra l'INPS e le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, per la corresponsione dell' assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell' art. 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.388.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto l'art. 21, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed i successivi decreti interministeriali di attuazione del 28 marzo 2013, del 5 luglio 2013 e del 2 ottobre 2013;

Vista la direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 dicembre 2011;

Visto il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il 3 ottobre 2014, con il quale il Prof. Tiziano Treu è stato nominato, con i poteri attribuiti al Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Commissario straordinario dell'Istituto, fino alla nomina del nuovo Presidente e, comunque, fino al 30 giugno 2015;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 - recante, a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999 n. 144, integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili - che, all'art. 2, comma 1, definisce i soggetti destinatari delle disposizioni di cui al decreto legislativo medesimo;

Visto l'articolo 78, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che al comma 2, lettera a) prevede il rinnovo annuale delle convenzioni tra il Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni, purché vengano definiti, in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili mentre al successivo comma 3, prevede per tale fine apposite risorse a partire dall'anno 2002 nell'ambito del Fondo per l'Occupazione;

Visto l'art. 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, disponendo che vi affluiscano, tra le altre, le risorse del suddetto Fondo per l'Occupazione;

Visto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 40-0001218 del 6 ottobre 2014, ha trasmesso all'Istituto i Decreti Direttoriali - visti dalla Corte dei Conti - di approvazione delle convenzioni ASU e ANF 2014, stipulate in applicazione di quanto previsto dall'articolo 78, commi 2 e 3 della legge 388/2000, con le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna per assicurare ai lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1 del D. Lgs n.81/2000 che, alla data del 1° gennaio 2014, erano compresi nel relativo bacino, l'erogazione dell'assegno per attività socialmente utile (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF) da parte dell'INPS, nonché l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro a favore dei medesimi nell'annualità 2014;

Considerato che nelle more dell'approvazione delle convenzioni ASU e ANF 2014 di cui sopra, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha via via autorizzato l'Istituto, con cadenza trimestrale e fino al mese di settembre 2014, ad erogare le prestazioni suindicate - a valere sul Fondo Sociale Occupazione e Formazione (FSOF) - in favore dei lavoratori socialmente utili di cui al citato art. 2, comma 1, del D. Lgs.vo n. 81/2000, ricompresi, alla data del 1° gennaio 2014, nel bacino regionale;

Considerato che per poter regolamentare con le Regioni interessate l'erogazione dell'assegno ASU e dell'assegno ANF si rende necessaria la stipula di una convenzione tra INPS e Regioni interessate, come espressamente indicato nelle Convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le sopra indicate Regioni;

Preso atto che per l'anno 2013 l'Istituto, con determinazione presidenziale n. 167 del 4 settembre 2013 aveva già approvato uno schema di convenzione tipo per le attività socialmente utili svolte dai lavoratori destinatari delle disposizioni di cui all' art. 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.388, con oneri a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione;

Considerata la necessità di approvare per il 2014 un nuovo schema di convenzione che si differenzia rispetto al precedente, di cui alla determinazione 167/2013, per l'adeguamento della rivalutazione dell'importo relativo all'assegno ASU, pari ad euro 578,98 mensili;

Considerato che il servizio prestato dall'Istituto è a titolo oneroso e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riconosce all'INPS - come previsto nelle convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni - per le attività della presente convenzione, il corrispettivo, per l'anno 2014, di euro 22,61 semestrali, per ciascun lavoratore;

Preso atto che il rimborso del costo del servizio sarà imputato al capitolo 8E1203203 - rimborsi di spese relative all'erogazione di prestazioni a sostegno del reddito ed altri servizi svolti per conto di Enti ed organismi vari;

Considerato che le Parti, nell'attuazione della convenzione di cui all'oggetto, si atterranno al rigoroso rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003;

Vista la relazione predisposta dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore Generale,

DETERMINA

di approvare l'allegato schema tipo di convenzione, che costituisce parte integrante della presente determinazione, tra l'INPS e le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, per la corresponsione da parte dell'INPS dell'assegno ASU e ANF ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.388.

I Direttori delle Sedi regionali sottoscriveranno digitalmente la convenzione, previa verifica degli atti presupposti, trasmettendola successivamente alla Direzione centrale Organizzazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Tiziano Treu



Convenzione tra l'INPS e la Regione per la corresponsione dell'assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell' art. 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.388.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato dal Direttore Regionale per.....

e

la Regione....., rappresentata da
....., il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza della Regione....., Ente territoriale di diritto pubblico, con sede in, codice fiscale nella sua qualità di

- visto il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999 n. 144, ed in particolare :
 - l'art. 2, comma 1, relativo alla definizione dei soggetti destinatari delle disposizioni di cui al decreto legislativo medesimo;
 - l'art. 4, comma 2, che pone a carico degli enti attuatori il 50% dell'assegno relativo alla prestazione di attività socialmente utili;
- visto l'articolo 78, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare:
 - il comma 2, lettera a) secondo periodo, che prevede il rinnovo annuale delle convenzioni a condizione che vengano definiti anche in

base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili;

- il comma 2, lettera b) che prevede che vengano assicurate alle Regioni le risorse necessarie a garantire a tutti i soggetti non stabilizzati anche la copertura della quota di cui al sopracitato art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2000, pari a 50% dell'assegno per prestazioni di attività socialmente utili (ASU) e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare (ANF);
- il comma 3, per il quale ai fini del rinnovo delle convenzioni di cui al comma 2 lettera a), saranno previste a partire dall'anno 2002 apposite risorse a tale scopo preordinate nell'ambito del Fondo sociale per Occupazione e Formazione;

- visto l'art. 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, disponendo che vi affluiscano, tra le altre, le risorse del Fondo per l'Occupazione;
- viste le note Ministeriali con le quali l'Istituto è stato autorizzato a procedere all'anticipazione degli assegni ASU e ANF a valere sul Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, nelle more delle sottoscrizioni, per l'annualità 2014, delle convenzioni Ministero/Regioni, ai sensi del citato articolo 78;
- viste le relative richieste di anticipazione delle somme di cui sopra avanzate all'INPS e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dalla Regione
- vista la Convenzione stipulata in data.....tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione..... con la

quale è stata assegnata alla Regione medesima la somma complessiva di euro..... (.....) per assicurare, nell'annualità 2014, la copertura dell'assegno ASU e ANF ai lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 81/2000 che, alla data del 1° gennaio 2014 erano compresi nel bacino a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione di pertinenza della Regione....., pari a n. lavoratori come risulta nella predetta convenzione;

- visto il decreto direttoriale n..... di approvazione della Convenzione di cui al punto precedente e, in particolare, l'art. 2 che assegna alla Regione..... la somma complessiva di euro..... che graverà: per euro..... (somma da erogare a titolo di assegno ASU e ANF) sul capitolo 7206 –PG5, e per euro..... (somme da corrispondere all'Istituto per i costi di gestione) sul capitolo 4358 – PG1 del corrente esercizio finanziario;
- considerato che a partire dal 1° luglio 2001 sono le Regioni che possono decidere l'eventuale prosecuzione delle attività socialmente utili e che, essendo stata attribuita all'INPS la competenza a provvedere al pagamento degli assegni spettanti ai lavoratori interessati, si rende necessaria al riguardo la stipula di un'apposita Convenzione tra le singole Regioni e l'INPS come, fra l'altro previsto nella predetta Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione..... ;
- visto lo schema di Convenzione tipo, approvato dal Commissario straordinario dell'Istituto con determinazione n. del per le attività socialmente utili svolte dai lavoratori di cui all'art. 2 comma 1 del citato D.lgs. n. 81 del 2000 con oneri a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione,

CONVENGONO:

1. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.
2. Considerato che:
 - il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha affidato ad Italia Lavoro S.p.A. l'attività di monitoraggio del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili e che la stessa Società ha attivato, nel giugno 2002, un sistema basato su tecnologia internet per la gestione dei dati e l'inserimento delle informazioni relative ai lavoratori utilizzati nelle attività socialmente utili presso i singoli enti attuatori denominato **www.monitoraggiolsu.it**;
 - sulla base dei suddetti dati è stato costituito l'Archivio LSU, che gli Enti utilizzatori dovranno alimentare inserendo tempestivamente tutti i dati riguardanti l'Ente stesso e i propri lavoratori socialmente utili;
 - in particolare, per ogni lavoratore dovranno essere precisate dall'Ente utilizzatore, tramite il predetto sistema, la data di eventuale cessazione dell'attività, nonché le assenze mensili e le sospensioni che non diano titolo al pagamento dell'assegno ASU, anche se le informazioni stesse siano già state fornite alla competente Sede INPS con il precedente sistema della comunicazione scritta.
3. La Regione si impegna a far adoperare agli Enti utilizzatori il predetto sistema di monitoraggio, avvalendosi del supporto di Italia Lavoro S.p.A. Si impegna, altresì, a comunicare ad Italia Lavoro l'elenco degli enti attuatori autorizzati alla prosecuzione di dette attività.
4. L'INPS si impegna a mettere in pagamento, negli ultimi dieci giorni del mese di svolgimento delle attività, l'assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori i cui nominativi risultino presenti nell'archivio di cui al punto 2 sulla base delle variazioni mensili che Italia Lavoro S.p.A. trasmetterà all'INPS - tramite apposita procedura automatizzata - entro il giorno 15 di ogni mese; a tal fine la Regione si impegna ad intervenire presso gli Enti

utilizzatori affinché forniscano per via telematica i dati richiesti. Per il predetto servizio di pagamento, l'INPS ha diritto al rimborso del costo di gestione, per l'anno 2014, pari ad euro di € 22,61 (ventidue/61) per semestre, per ciascun lavoratore; tale costo sarà posto a carico del FSOF, come previsto nelle Convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e le predette Regioni.

5. L'importo dell'assegno da corrispondere per le prestazioni in attività socialmente utili relative al corrente anno è pari ad euro 578,98 *pro capite* mensili in conseguenza della rivalutazione operata, con effetto dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 27, della legge n. 247/2007, in misura pari al 100% della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati + ANF.

6. Le risorse finanziarie di cui all'art. 2 della Convenzione Ministero/Regione, nonché dei costi di gestione da corrispondere all'INPS, saranno trasferite all'INPS dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a seguito di apposita rendicontazione.

7. Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante.

Ai sensi dell'articolo 11 del d. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, i dati trattati dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite e le Parti cureranno che le informazioni vengano utilizzate per fini conformi a quelli previsti dalle leggi citate in premessa e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione.

Le Parti assicureranno, altresì, che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti e, in conformità a quanto sopra, ciascun soggetto coinvolto provvederà ad impartire precise e dettagliate

istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso alle informazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n.196/2003.

8.Eventuali istanze e/o ricorsi avverso la sussistenza o meno del diritto del singolo lavoratore - in conseguenza delle risultanze dell'archivio di cui al punto 2 - al pagamento dell'assegno ASU e ANF, sono di competenza della Regione salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

8. La presente convenzione ha validità dall' 1.1.2014 al 31.12.2014.

per l'INPS

per la REGIONE

FIRMA DIGITALE